

Sommario

Adempimento collaborativo, tavolo tecnico tra Agenzia e Oic	2
Delega sulle imposte indirette – 1 Successione in autonomia	3
Quesito: Dichiarazione integrativa a favore	5
Transizione 5.0: quando scade il termine per l’interconnessione dei beni 4.0	6
Pensione anticipata: superato il doppio requisito contributivo. Quali scenari futuri?.....	9
Resto al Sud: quanto conviene finanziare le nuove realtà imprenditoriali e libero professionali?.....	12
NASpl: come fare la domanda di disoccupazione.....	14

Adempimento collaborativo, tavolo tecnico tra Agenzia e Oic

Il gruppo di lavoro tra le Entrate e l'Organismo italiano di contabilità provvederà ad aggiornare le linee guida sul sistema di rilevazione, gestione e controllo del rischio fiscale

Istituito un tavolo tecnico tra l'Agenzia delle entrate e l'organismo italiano di contabilità (Oic). Il gruppo di lavoro si occuperà in via principale di redigere le istruzioni sulla mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati, da allegare alle linee guida sul sistema di rilevazione del rischio fiscale di cui devono essere dotati tutti i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo. Le novità nel [provvedimento del 10 ottobre 2024](#) firmato dal direttore dell'Agenzia.

Istituito dal Dlgs n. 128/2015, l'adempimento collaborativo è un istituto su base volontaria finalizzato ad instaurare un rapporto di fiducia tra contribuenti e amministrazione con la possibilità di confronti preventivi per valutare possibili situazioni di rischio, prima di presentare le dichiarazioni fiscali. Per aderire al regime i contribuenti, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso di un efficace sistema integrato sulla gestione e controllo dei rischi fiscali inclusi quelli derivanti dall'applicazione dei principi contabili.

Il Dlgs n. 221/2023, in attuazione della "legge delega" (legge n. 111/2023) ha ampliato la platea dei contribuenti e incrementato il regime premiale, prevedendo inoltre l'obbligo di certificazione del sistema di controllo da parte di professionisti qualificati. La certificazione in pratica attesta che l'impresa è effettivamente dotata di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (TCF). Con il passaggio al modello certificato è stata prevista la pubblicazione, da parte dell'Agenzia, di apposite linee guida per un efficace aggiornamento del TFC (articolo 4, comma 1-quater Dlgs 128/2015).

Il tavolo tecnico di nuova istituzione, quindi, assicura l'aggiornamento delle linee guida fornendo in particolare delle indicazioni sulla mappatura e sulla gestione dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente.

Fonte FiscoOggi.it

Delega sulle imposte indirette – 1 Successione in autonomia

Dal 1° gennaio 2025 entra in vigore la nuova disciplina sui trasferimenti post mortem fissata con il decreto legislativo n. 139, che prevede l'autoliquidazione del tributo

Lo scorso 18 settembre è stato approvato il [decreto legislativo n. 139/2024](#) (pubblicato in Gazzetta ufficiale il 2 ottobre), che introduce diverse novità riguardanti l'imposta di registro, l'imposta sulle successioni e donazioni, il Bollo e i servizi ipotecari e catastali, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale n. 111/2023.

Di seguito pubblichiamo il primo di tre articoli che approfondiscono alcune delle innovazioni introdotte dal decreto: questa prima puntata è dedicata all'imposta sulle successioni.

In particolare, il decreto legislativo n. 139/2024 persegue, tra gli obiettivi fissati dall'articolo 10 della legge delega, quello relativo alla previsione di un sistema di autoliquidazione per l'imposta sulle successioni.

In tale ottica, è stata disposta la revisione del decreto legislativo n. 346/1990 (Testo unico sulle successioni, Tus), per quanto concerne le procedure di liquidazione e versamento dell'imposta.

In base all'attuale disciplina, infatti, a seguito della presentazione della dichiarazione di successione, da parte del contribuente all'ufficio competente, quest'ultimo provvede a liquidarne l'imposta principale.

Il relativo avviso di liquidazione viene notificato al contribuente, nel termine decadenziale di tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione o della dichiarazione sostitutiva o integrativa.

Qualora l'ufficio ritenga che la dichiarazione (o la dichiarazione sostitutiva o integrativa) sia incompleta o infedele, procede alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta complementare, mediante apposito avviso, da notificarsi entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale.

Se la dichiarazione della successione è stata omessa, invece, l'imposta è accertata e liquidata d'ufficio.

A seguito dell'intervento normativo in esame, il procedimento di liquidazione dell'imposta sulle successioni è stato modificato nei termini seguenti, per le successioni aperte a partire dal 1° gennaio 2025.

L'imposta di successione è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento della stessa in base alla dichiarazione di successione; in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa, l'imposta è nuovamente autoliquidata. Il versamento dell'imposta di successione (risultante dalla dichiarazione) deve essere effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione.

Il contribuente, in alternativa, può eseguire il pagamento dell'imposta sulle successioni autoliquidata nella misura non inferiore al 20 per cento, entro il medesimo termine di 90 giorni e, per il rimanente importo, in 8 rate trimestrali o in un massimo di 12 rate trimestrali (qualora si tratti di importi superiori a 20 mila euro). Non è consentito, tuttavia, rateizzare importi inferiori a 1.000 euro.

Resta fermo il termine di liquidazione e versamento delle imposte ipotecaria e catastale, che deve essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione di successione.

A seguito dell'intervento normativo, nel caso in cui vi sia un unico erede con età anagrafica non superiore ai 26 anni e vi siano beni immobili nell'asse ereditario, le banche e gli altri intermediari finanziari devono consentire (anche prima della presentazione della dichiarazione di successione) lo svincolo delle attività cadute in successione, nei limiti del valore necessario all'erede per effettuare il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo.

Successivamente, gli uffici effettuano il controllo della regolarità dell'autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente, nonché dei versamenti e la loro rispondenza con i dati indicati nella dichiarazione. L'ufficio provvede, in tale sede, a correggere eventuali errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile o dell'imposta dovuta.

Qualora risulti dovuta una maggiore imposta, l'ufficio notifica apposito avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione, con l'invito a effettuare, entro 60 giorni, il pagamento:

- della maggior imposta principale dovuta
- della sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato
- degli interessi decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.

Resta fermo che, qualora l'ufficio dell'Agenzia delle entrate ritenga che la dichiarazione della successione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele, provvede alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta complementare.

In considerazione di quanto sopra, devono pertanto considerarsi:

- “imposta principale” quella autoliquidata dai soggetti obbligati al pagamento e quella liquidata dall’ufficio sulla base della dichiarazione
- “imposta complementare” l’imposta, o la maggiore imposta, liquidata dall’ufficio in base ad accertamenti d’ufficio o di rettifica.

È stata, invece, eliminata la definizione di “imposta suppletiva” (prevista dall’articolo 27, comma 7, del Tus) in ragione del fatto che, in base al nuovo procedimento di autoliquidazione dell’imposta, quella eventualmente liquidata per correggere errori od omissioni di una precedente liquidazione dell’ufficio ha, anch’essa, la natura di imposta complementare.

A seguito dell’intervento normativo, inoltre, la presentazione della dichiarazione deve avvenire per via telematica, con modalità stabilite mediante provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Ai soggetti non residenti, invece, è consentita la spedizione tramite raccomandata (o altri mezzi equipollenti, a condizione che risulti con certezza la data di spedizione); in tale ipotesi, la data di presentazione della dichiarazione di successione viene fatta coincidere con quella di spedizione.

I contribuenti, infine, non sono più tenuti ad allegare alla dichiarazione di successione gli estratti catastali relativi agli immobili indicati in successione. I dati catastali, necessari per identificare tali gli immobili dovranno, infatti, essere acquisiti d’ufficio dall’Agenzia delle entrate.

Per una panoramica sulle altre disposizioni del decreto, vedi articolo [Successioni, Registro, Bollo, in Gazzetta le novità della delega](#).

Continua

Fonte FiscoOggi.it

Quesito: Dichiarazione integrativa a favore

Dopo aver inviato la mia dichiarazione precompilata (modello 730/2024) mi sono accorta di non aver inserito una spesa detraibile. Posso presentare, ed entro quale data, una nuova dichiarazione per rettificare quella trasmessa?

Sì, è possibile. Quando non sono stati riportati nel modello 730 tutti i dati e la rettifica fa emergere un maggior credito (o un minor debito), come nella situazione esposta nel quesito, il contribuente può presentare entro il prossimo 25 ottobre, a un Caf o a un professionista abilitato alla trasmissione, un modello 730 integrativo. In alternativa, è possibile trasmettere un modello “Redditi Persone fisiche” entro il 31 ottobre 2024 (dichiarazione correttiva nei termini) oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello “Redditi Persone fisiche 2025” relativo al periodo d’imposta 2024 (dichiarazione integrativa).

Dopo questi termini, infine, c’è sempre la possibilità di presentare un modello “Redditi Persone fisiche” entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione da rettificare (dichiarazione integrativa - art. 2 comma 8 del Dpr n. 322/1998).

Fonte FiscoOggi.it

Transizione 5.0: quando scade il termine per l'interconnessione dei beni 4.0

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha aggiornato le FAQ relative al credito d'imposta Transizione 5.0. Con i nuovi chiarimenti forniti, è stato precisato che l'interconnessione dei beni materiali e immateriali 4.0 facenti parte del progetto di innovazione non condiziona la data di completamento dell'investimento, ma è necessario che sia realizzata entro il 28 febbraio 2026, termine ultimo per l'invio della comunicazione di completamento dell'investimento. Ulteriori precisazioni riguardano i requisiti di "terzietà" e "indipendenza" dei soggetti certificatori che dovranno rilasciare le certificazioni ex ante ed ex post attestanti il risparmio energetico conseguito.

Nuove ed importanti precisazioni arrivano per il credito d'imposta Transizione 5.0.

Il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha infatti pubblicato sul proprio sito una nuova tornata di FAQ.

Quando deve avvenire l'interconnessione?

Tra i chiarimenti forniti con le nuove FAQ, i termini per l'interconnessione dei beni materiali e immateriali 4.0 facenti parte del progetto di innovazione.

In particolare, viene puntualizzato che l'interconnessione non condiziona la data di completamento dell'investimento, ma è necessario che sia realizzata in tempo utile per poter essere comprovata (come previsto dall'articolo 16 del decreto attuativo 24 luglio 2024) dalla perizia tecnica (o dall'attestato di conformità), o, per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, dall'autodichiarazione resa dal legale rappresentante.

L'attestato comprovante il possesso della perizia asseverata/attestazione di conformità dovrà infatti essere trasmesso unitamente alla comunicazione di completamento dell'investimento, da inviare a seguito del completamento del progetto di innovazione (da realizzarsi entro il 31 dicembre 2025) e, comunque, entro e non oltre il 28 febbraio 2026.

Pertanto, mentre il termine per la conclusione dei progetti di innovazione agevolabili è fissato al 31 dicembre 2025, l'interconnessione dei beni materiali e immateriali 4.0 (investimenti "trainanti") potrà avvenire entro il 28 febbraio 2026.

Si ricorda che la perizia tecnica asseverata dovrà comprovare le caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016) e l'interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Tale perizia asseverata potrà essere rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato o, relativamente al settore agricolo, anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.

Se in possesso dei requisiti previsti, la perizia potrà essere rilasciata anche dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche, ovvero:

- gli esperti in gestione dell'energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
- le energy service company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
- gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell'albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all'albo professionale nelle sezioni "meccanica ed efficienza energetica" e "impiantistica elettrica ed automazione", con competenze e comprovata esperienza nell'ambito dell'efficienza energetica dei processi produttivi.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale potrà essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445/2000.

Come procedere se l'intervento è già stato completato?

Altro dubbio chiarito con le nuove FAQ riguarda come procedere quando l'intervento è già stato completato. Sembra il caso di ricordare che la procedura per accedere al credito di imposta 5.0, si articola in tre fasi:

- 1) prenotazione del credito d'imposta Transizione 5.0: l'impresa dovrà trasmettere la comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione, contenente le informazioni necessarie ad individuare: il soggetto beneficiario; il progetto di innovazione; gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare; l'importo del credito d'imposta potenzialmente spettante; l'impegno a garantire il rispetto

degli obblighi PNRR. È necessario allegare, tra l'altro, la certificazione ex ante (Allegato VIII) firmata digitalmente dal certificatore, attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti. Il GSE, entro cinque giorni dalla presentazione della comunicazione preventiva, previa verifica del corretto caricamento dei dati, della completezza dei documenti e delle informazioni rese, nonché del rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta prenotato nel limite;

- 2) conferma del 20%: entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'importo del credito prenotato trasmessa da GSE, l'impresa dovrà presentare una comunicazione contenente gli estremi delle fatture relativa all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, sia degli investimenti in beni materiali ed immateriali nuovi di cui agli allegati A e B alla di Bilancio 2017, sia degli (eventuali) investimenti in beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo. Il GSE, entro cinque giorni dalla trasmissione della documentazione, previa opportune verifiche, convalida la comunicazione di avanzamento;
- 3) completamento del progetto: a seguito del completamento del progetto di innovazione, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2025, l'impresa, entro e non oltre il 28 febbraio 2026, dovrà trasmettere la comunicazione di completamento, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, inclusa la data di effettivo completamento, l'ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e l'importo del relativo credito d'imposta, nonché l'attestazione del rispetto degli obblighi PNRR. Il GSE, entro dieci giorni dall'invio della documentazione, previa verifica della completezza della documentazione e delle dichiarazioni, nonché il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all'impresa beneficiaria il credito d'imposta utilizzabile in compensazione.

Il portale "Transizione 5.0" (TR5), disponibile sul sito del GSE (accessibile tramite SPID per la compilazione) è aperto:

- dalle ore 12:00 del 7 agosto 2024 per la presentazione delle comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d'imposta Transizione 5.0 e delle comunicazioni di conferma relative all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione (decreto direttoriale 6 agosto 2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy);
- dalle ore 12:00 del 12 settembre 2024 per la presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione (decreto direttoriale 11 settembre 2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy).

Fatta questa necessaria premessa, nell'ambito delle FAQ si chiarisce che in caso di intervento già completato, è necessario comunque procedere con la prenotazione del credito mediante la comunicazione ex ante, indicando che l'intervento è già stato completato.

Se la prenotazione è confermata dal GSE, sarà possibile procedere direttamente all'invio della comunicazione ex post (comunicazione di completamento), senza passare per la fase di "Conferma 20%".

È necessario effettuare un pagamento di acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione per ogni singolo bene?

Con le FAQ viene inoltre precisato che in caso di comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini di beni strumentali 4.0 e impianti di autoproduzione non è necessario effettuare un pagamento di acconto separato di almeno pari al 20% del costo di acquisizione per ogni singolo bene.

È sufficiente che l'impresa possa dimostrare di aver pagato almeno il 20% del costo totale degli investimenti in beni strumentali 4.0 (inclusi i costi accessori) e almeno il 20% del costo totale degli impianti di autoproduzione.

Nel caso in cui il progetto preveda più fornitori di beni strumentali 4.0 e più fornitori per l'impianto di autoproduzione, il pagamento di almeno il 20% del costo totale degli investimenti può essere effettuato anche a uno solo dei fornitori di beni strumentali 4.0 e a uno solo dei fornitori dell'impianto di autoproduzione.

È possibile comunicare una percentuale di risparmio energetico inferiore a quella comunicata nella fase di prenotazione?

Nell'ambito delle FAQ viene poi chiarito che il risparmio energetico comunicato nella fase di completamento del progetto di investimento può essere inferiore a quello comunicato in fase di prenotazione, nei limiti delle

percentuali minime di risparmio energetico previste (3% nel caso di struttura produttiva, 5% nel caso di processo interessato).

In tal caso, il credito d'imposta verrà ricalcolato sulla base della percentuale di risparmio energetico comunicata in fase di completamento.

Qualora la percentuale di risparmio energetico conseguita sia inferiore anche alle percentuali minime di risparmio energetico previste, è comunque facoltà dell'impresa accedere al credito di imposta 4.0. In tal caso l'impresa dovrà rinunciare alla richiesta presentata il credito di imposta Transizione 5.0 e trasmettere l'apposita comunicazione prevista dal Piano Transizione 4.0 tramite il portale dedicato "Transizione 4.0 - Accedi ai questionari", accessibile dalla home page di Area Clienti del GSE.

Nel caso in cui il risparmio energetico comunicato nella fase di completamento del progetto di investimento sia superiore a quello comunicato in fase di prenotazione, invece, il credito d'imposta spettante sarà pari a quello prenotato (il credito di imposta "finale" non potrà infatti essere superiore limite massimo del credito d'imposta "iniziale").

Cosa significa "terzietà" e "indipendenza" del soggetto certificatore responsabile del rilascio della certificazione?

Ai sensi del comma 7 dell'articolo 15 del decreto attuativo 24 luglio 2024, i soggetti certificatori che dovranno rilasciare le certificazioni ex ante ed ex post attestanti il risparmio energetico conseguito tenuti a dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di professionalità, nonché, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di indipendenza, imparzialità e onorabilità, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi della vigente normativa in materia e di non aver riportato condanne penali.

Al riguardo, con le FAQ viene chiarito che le caratteristiche di terzietà e imparzialità del certificatore si basano su alcuni principi generali quali:

- indipendenza: il certificatore deve essere completamente indipendente dall'impresa che richiede la certificazione, non avendo alcun interesse diretto o indiretto nei progetti che valuta. Non deve avere alcuna relazione economica o commerciale che possa influenzare la sua valutazione;
- imparzialità: deve essere garantito che il certificatore non subisca alcuna pressione o influenza esterna che possa comprometterne il giudizio. Il suo lavoro deve basarsi esclusivamente su evidenze oggettive e standard tecnici chiaramente definiti.

Questo non significa tuttavia che, nel rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità, il certificatore non possa svolgere o aver svolto altre attività professionali per conto dell'impresa richiedente le certificazioni.

Quando il soggetto certificatore dovrà stipulare una nuova polizza?

Secondo quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 15 del decreto attuativo 24 luglio 2024, ai fine di tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico ovvero di non veridicità delle certificazioni da cui consegue la decadenza dal beneficio, i soggetti sono tenuti a dotarsi di idonee coperture assicurative, stipulando una specifica polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle certificazioni rilasciate e agli importi dei benefici derivanti dai progetti di innovazione cui si riferiscono le certificazioni garantendo all'impresa e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.

Con riferimento a tale obbligo, nelle FAQ viene puntualizzato che nel caso in cui la polizza professionale per la responsabilità civile già stipulata da un professionista abilitato comprende anche il rischio per le attività di certificazione previste dal piano transizione 5.0, non risulta necessaria la sottoscrizione di una nuova polizza. È responsabilità del professionista, altresì, fare in modo che la polizza assicurativa abbia caratteristiche e massimali adeguati alle attività che lo stesso intende intraprendere.

Fonte IPSOA.it

Pensione anticipata: superato il doppio requisito contributivo. Quali scenari futuri?

In relazione alla pensione anticipata ordinaria, la Corte di Cassazione ha affermato, con le sentenze n. 24916 e n. 24952 del 2024, che il requisito dei 35 anni di contribuzione effettivi al netto degli accrediti figurativi per malattia, infortunio e disoccupazione non debba essere applicato. In pratica, le disposizioni di cui all'art. 22, co. 1, della legge n. 153/1969 sono da considerarsi superate dalla legge Fornero. L'unico requisito da verificare è quello contributivo "di massima", ovvero 42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne.

In pochi sanno che la pensione anticipata ordinaria, Fornero, di cui all'art. 24, co. 10, del D.L. n. 201/2011, comporta il rispetto di un "doppio requisito": oltre a quello contributivo "di massima" (42 anni e 10 mesi per gli uomini, un anno in meno per le donne, con 3 mesi di finestra di attesa), è, infatti, necessario verificare il possesso di 35 anni di versamenti al netto degli accrediti figurativi per malattia, infortunio e disoccupazione. Tale "paletto" è stato posto molto tempo fa, dall'art. 22, co.1, legge n. 153/1969, in relazione alla "vecchia" pensione di anzianità, poi sostituita dalla pensione anticipata che conosciamo oggi. Secondo l'INPS, questo "doppio sbarramento" deve continuare ad applicarsi a tutte le pensioni anticipate e di anzianità, a prescindere (cfr. tra le altre fonti di prassi, circ. INPS n. 180/2014).

Non è però di questo avviso la Cassazione, che, con le recenti sentenze n. 24916 e n. 24952 del 17 settembre 2024, ha affermato che la verifica dei 35 anni di contribuzione effettivi non debba essere applicata alla pensione anticipata ordinaria.

Casi di specie e tipologie di pensionamento

La Cassazione, nella fattispecie, è stata chiamata a pronunciarsi su due casi molto simili, nei quali alle lavoratrici interessate era stato negato l'accesso al pensionamento anticipato ordinario di cui all'art. 24, co. 10, D.L. n. 201/2011, in base al mancato rispetto del requisito di 35 anni di contributi al netto dei periodi di disoccupazione, malattia e infortunio non integrati dal datore di lavoro.

Secondo la Suprema Corte, ove il legislatore avesse voluto il rispetto dei 35 anni di contribuzione effettiva tra i requisiti della pensione anticipata ordinaria, lo avrebbe statuito esplicitamente. La norma, invece, non ne fa menzione. Per contro, lo stesso art. 24 del D.L. n. 201/2011, co. 11, che disciplina la cd. pensione anticipata contributiva (che oggi si raggiunge con 64 anni di età, 20 anni di contributi e una finestra di attesa di 3 mesi, oltre al rispetto di soglie minime d'importo differenziate), stabilisce espressamente che la contribuzione debba essere effettiva e che i contributi figurativi non sono utili al raggiungimento del requisito.

Pertanto, la Cassazione sostiene che, per raggiungere la pensione anticipata ordinaria, sia sufficiente raggiungere il solo requisito contributivo pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne, contribuzione figurativa compresa. Questo, considerando anche che il nuovo pensionamento anticipato ordinario presenta dei requisiti notevolmente più severi rispetto alla pensione di anzianità "ante-Fornero": di conseguenza, secondo i giudici, la non menzione esplicita nella norma della "doppia verifica" è avvenuta di proposito, per non apportare un ulteriore aggravio delle condizioni da rispettare.

Precedente orientamento della Cassazione

Va segnalato che questo nuovo orientamento differisce dal precedente della stessa Suprema Corte, che, con la sentenza n. 30265/2022, aveva ritenuto necessaria anche la verifica dei 35 anni di contribuzione effettiva per l'accesso al pensionamento anticipato, perseguendo la finalità di rendere il più severe possibili le condizioni di accesso al trattamento pensionistico.

Nuovo orientamento: possibili conseguenze

Le due nuove sentenze della Cassazione determineranno l'abolizione del "doppio requisito contributivo" per la pensione anticipata ordinaria? A parere della scrivente, risulta altamente improbabile, poiché le intenzioni dell'attuale legislatore e dell'Istituto convergono nel cercare di disincentivare l'accesso a qualsiasi trattamento pensionistico anticipato, a causa delle gravi problematiche del sistema previdenziale.

Ricordiamo, poi, un precedente importante che avrebbe facilitato l'accesso al pensionamento a diversi professionisti, ossia il riconoscimento della possibilità di ricongiungere i contributi presenti nella gestione separata ai sensi della legge n. 45/1990 (cfr., tra le altre, Cass. sent. n. 26039/2019). La Corte costituzionale, peraltro, aveva dichiarato costituzionalmente illegittima la normativa sulla ricongiunzione dei lavoratori autonomi, nella parte in cui non prevedeva il diritto di avvalersi della ricongiunzione, anche nel caso in cui sia possibile avvalersi di altri istituti per sommare i contributi di casse diverse, come cumulo e totalizzazione.

Ciononostante, l'INPS non ha mai recepito in maniera generalizzata il contenuto di tali sentenze: pertanto, è difficile immaginare un recepimento generalizzato di un istituto che potrebbe comportare delle conseguenze economiche ancora più significative rispetto alla ricongiunzione da e verso la gestione separata.

Eccezioni

Va osservato, comunque, che il “doppio sbarramento” non vale per tutti: non devono rispettare il requisito di 35 anni di versamenti effettivi, difatti, gli iscritti presso le gestioni esclusive dell'INPS (come i dipendenti pubblici) e coloro che si trovano nel sistema interamente contributivo di calcolo della pensione, anche a seguito di opzione di cui all' art. 1, co. 23, legge n. 335/1995.

Per contro, questi ultimi lavoratori scontano, ad oggi, un'altra significativa disparità, che riguarda il diritto a tutte le pensioni che prevedono un requisito contributivo pari o superiore a 40 anni (art. 1, co. 7, legge n. 335/1995): l'impossibilità di contare i contributi volontari, nonostante siano comunque “pagati di tasca” dal lavoratore. Una discriminazione ancora più “severa”, da questo punto di vista, rispetto alla verifica dei 35 anni di contribuzione effettiva.

Altre pensioni anticipate

La Cassazione non si è pronunciata in merito al rispetto dei 35 anni di contributi effettivi in relazione ad altre tipologie di pensione anticipata, come Quota 100, Quota 102 e Quota 103. In argomento, gli art. 14 e 14.1 del D.L. n 4/2019, che disciplinano tali uscite anticipate, non si pronunciano esplicitamente, ma l'INPS ha sempre ritenuto necessario il rispetto del “doppio sbarramento”, da ultimo con la circolare n. 39/2024.

In particolare, l'Istituto ha specificato che, nell'accredito dei 41 anni di contributi necessari all'uscita con Quota 103 entro il 31 dicembre 2024, almeno 35 anni devono essere calcolati escludendo periodi di disoccupazione retribuita, malattia e infortuni non integrati dal datore di lavoro, per gli iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria e ai Fondi sostitutivi.

La verifica del requisito contributivo avviene conformemente ai criteri stabiliti dalla gestione previdenziale che eroga il trattamento; nel caso in cui i 41 anni di accrediti siano raggiunti in regime di cumulo e, fra le gestioni coinvolte nel cumulo, almeno una richieda il requisito contributivo di 35 anni al netto dei periodi di malattia, infortunio o disoccupazione, tale condizione deve essere esaminata considerando l'intera anzianità contributiva accumulata presso tutte le gestioni coinvolte nell'operazione.

Tuttavia, considerando che è possibile accedere alla Quota 103 anche mediante opzione al contributivo di cui all'art. 1, co. 23, legge n. 335/1995, o tramite computo presso la gestione separata, di cui all'art. 3 del D.M. n. 282/1996, l'Istituto ha chiarito che in questi ultimi casi non è necessario rispettare il requisito dei 35 anni di contribuzione di cui alla legge n. 153/1969. Ci si domanda, in relazione a tale fattispecie, il perché di un trattamento diverso, posto che anche chi accede alla Quota 103 (avendo maturato i requisiti nel corso del 2024) senza opzione al contributivo o computo, subisce comunque il ricalcolo interamente contributivo della pensione.

Altri limiti legati ai contributi figurativi

Parlando di contribuzione figurativa, non bisogna dimenticare le altre limitazioni ad oggi vigenti, che vanno a sommarsi alla verifica del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di disoccupazione, infortunio e malattia.

Proprio in relazione alla malattia, ricordiamo che ad oggi il requisito contributivo massimo è pari a 22 mesi. In generale, salvo specifiche eccezioni, in origine i periodi di infermità potevano essere accreditati fino a un massimo di 12 mesi in tutto l'arco della vita lavorativa. L'art. 1 del D.Lgs. n. 564/1996 ha incrementato detto periodo, a partire dal 1° gennaio 1997, nella misura di 2 mesi ogni 3 anni fino al raggiungimento di 22 mesi per eventi verificatesi nei rispettivi periodi.

Dal 1° gennaio 2012, il periodo transitorio è giunto a conclusione e, pertanto, il limite massimo accreditabile è pari a 96 settimane, cioè 22 mesi, nell'arco della vita lavorativa dell'interessato.

In merito alla generalità dei contributi figurativi, poi, è bene sottolineare che l'art. 15 del D.Lgs. n. 503/1992 dispone, per i lavoratori privi di contributi al 31 dicembre 1992, ai fini del diritto alle pensioni di anzianità e anticipate, che i periodi computabili non possono superare complessivamente 5 anni.

Quali scenari futuri?

In conclusione, posta la stratificazione normativa che abbiamo analizzato, sarebbe auspicabile un chiarimento generalizzato e una disciplina uniforme. La verifica del possesso di 35 anni di contribuzione effettiva, come in generale le varie restrizioni esposte nel riconoscimento di accrediti figurativi, alla luce dei notevoli inasprimenti delle condizioni di accesso alla pensione, appaiono oggi anacronistiche e ingiustamente

penalizzanti per quei lavoratori che hanno subito, nel corso della propria carriera, problemi di salute o economici.

Fonte IPSOA.it

Resto al Sud: quanto conviene finanziare le nuove realtà imprenditoriali e libero professionali?

La misura Resto al Sud sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero professionali in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, nelle aree del cratere sismico del Centro Italia e nelle isole minori marine, lagunari e lacustri del Centro-Nord. Le agevolazioni, composte da un contributo a fondo perduto e da un finanziamento bancario con interessi interamente a carico di Invitalia (soggetto gestore della misura), sono rivolte ai giovani di età tra i 18 e 55 anni.

Possono richiedere le agevolazioni della misura Resto al Sud i soggetti che possiedono i seguenti requisiti:

- hanno un'età compresa tra i 18 anni (già compiuti) e i 55 anni (ovvero 56 anni non ancora compiuti). Non ci sono limiti di età in aree del cratere sismico, non ci sono limiti di età per i 24 Comuni nei quali più del 50% degli edifici è stato dichiarato inagibile;
- sono residenti, al momento della presentazione della domanda (o che si impegnano a trasferire la residenza entro 60 giorni, ovvero 120 giorni se risiede all'estero, dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria), nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia o nei comuni delle regioni del cratere sismico di Lazio, Marche ed Umbria, nelle isole minori marine del Centro-Nord, nonché in quelle lagunari e lacustri;
- non sono titolari di altre attività d'impresa in esercizio alla data del 21 giugno 2017;
- non risultano già beneficiari, nell'ultimo triennio, di altre agevolazioni a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità;
- non hanno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la durata del finanziamento;
- se liberi professionisti, non sono titolari di partita IVA, nei 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda, per lo svolgimento di un'attività analoga a quella per cui richiedono le agevolazioni.

La domanda può essere presentata da:

- a) imprese, in forma individuale ovvero in forma societaria, incluse le società cooperative (comprese quelle sociali):
 - costituite successivamente alla data 21 giugno 2017;
 - imprese costituite (la costituzione deve avvenire entro 60 giorni, 120 giorni in caso di residenza all'estero) dall'esito positivo dell'istruttoria;
- b) liberi professionisti (in forma societaria o individuale) che non risultano titolari di partita IVA nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda per lo svolgimento di un'attività analoga a quella proposta (codice ATECO non identico fino alla terza cifra di classificazione delle attività economiche).

Le società possono essere costituite anche da soci che non abbiano i requisiti anagrafici a condizione che la presenza di tali soggetti (che tuttavia, non possono beneficiare delle agevolazioni) nella compagine societaria non sia superiore ad un terzo dei componenti e non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soci.

Le attività finanziabili dalla misura Resto al Sud sono:

- attività produttive nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura;
- fornitura di servizi alle imprese e alle persone;
- turismo;
- commercio;
- attività libero professionali (sia in forma individuale che societaria).

Sono escluse le attività agricole.

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese funzionali all'attività finanziata sostenute per:

- a) ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili, nel limite massimo 30% del programma di spesa;
- b) macchinari, impianti e attrezzature nuovi;
- c) programmi informatici e servizi per le tecnologie, l'informazione e la telecomunicazione (TIC) connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;

d) spese di gestione, nella misura massima del 20% del programma di spesa:

- spese per materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti, utenze e canoni di locazione per immobili, eventuali canoni di leasing, acquisizione di garanzie assicurative funzionali all'attività finanziata.

Per le imprese costituite sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda, mentre per le imprese costituenti sono ammissibili le spese sostenute dopo la costituzione dell'impresa/società.

La realizzazione del progetto deve essere ultimata entro 24 mesi dal provvedimento di concessione. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa.

Le agevolazioni coprono il 100% delle spese ammissibili e sono costituite:

- per il 50% da un contributo a fondo perduto;
- per il 50% da un finanziamento bancario (concesso da una banca aderente alla convenzione tra Invitalia e ABI) agevolato, garantito dal Fondo di garanzia per le PMI. Il finanziamento bancario deve essere restituito in 8 anni e beneficia di un contributo in conto interessi che copre integralmente gli interessi del finanziamento. La concessione del finanziamento bancario costituisce la condizione per l'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Nel caso di imprese esercitate in forma individuale, ciascun soggetto richiedente può ricevere fino a un massimo di 60.000 euro.

Nel caso di società, è possibile richiedere fino a 50.000 euro per ogni socio, fino a un massimo di 200.000 euro.

È inoltre previsto un ulteriore contributo per supportare il fabbisogno circolante fino a:

- 15.000 euro per le ditte individuali e le attività professionali individuali;
- 40.000 euro per le società.

È possibile ricevere il contributo a condizione di aver completato il programma di spesa ammesso alle agevolazioni e di essere in regola con il pagamento delle rate del finanziamento bancario e con gli adempimenti previsti dalla normativa.

Le domande possono essere presentate esclusivamente online, attraverso la piattaforma web di Invitalia.

La valutazione avviene in ordine cronologico di arrivo in due fasi:

- la prima serve a verificare il possesso dei requisiti;
- la seconda prende in esame le competenze dei soci e la fattibilità economico-finanziaria del progetto.

Tutti i componenti del team imprenditoriale, inoltre, devono sostenere un colloquio con gli esperti di Invitalia (nella sede di Roma o via Skype). Se anche un solo socio non partecipa al colloquio, la domanda viene respinta.

Fonte IPSOA.it

NASpl: come fare la domanda di disoccupazione

Domanda di disoccupazione NASpl e Dis-Coll sul sito INPS: chi ha diritto al sussidio, da quando si può fare richiesta, quanto spetta e quando viene pagato.

La domanda per il sussidio di disoccupazione NASpl e DIS-COLL si presenta in via esclusiva con procedura telematica. Chi perde il lavoro e rispetta i requisiti di legge ha infatti diritto ad un sussidio di disoccupazione. Per il settore privato, gli ex dipendenti accedono alla NASpl, la cui domanda online è disponibile per tutti in versione precompilata direttamente dal sito INPS. La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl) è pagata ogni mese ai lavoratori che perdono il lavoro involontariamente, mentre è possibile accedere alla Dis-Coll se l'ultimo contratto di lavoro riguardava una collaborazione.

La domanda è in entrambi i casi la stessa: la procedura guidata suggerisce all'utente quale sussidio spetta in base all'ultima attività lavorativa dichiarata o rilevata.

NASpl ai disoccupati: chi può chiederla

Ci sono casi particolari che danno diritto alla NASpl, come ad esempio le dimissioni volontarie del padre lavoratore nel primo anno di vita del figlio, ma in generale l'indennità spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perso involontariamente l'occupazione, compresi:

- gli apprendisti;
- i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
- il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Lo stato di disoccupazione deve essere involontario e non causato da dimissioni o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Si considerano disoccupati i soggetti privi di impiego che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che dichiarino in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego (DID).

Gli altri requisiti per il sussidio di disoccupazione

Per chiedere la NASpl occorre avere almeno 13 settimane di contribuzione versata nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

La contribuzione utile a tale soglia è anche quella dovuta ma non effettivamente versata dal datore di lavoro, e sono valide tutte le settimane retribuite purché risulti erogata o dovuta per ciascuna una paga non inferiore ai minimi settimanali.

Quanto spetta per la disoccupazione INPS

L'indennità NASpl è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, se non supera l'importo stabilito dalla legge rivalutato annualmente dalla variazione dell'indice ISTAT.

L'importo della prestazione non può comunque mai superare un limite massimo stabilito ogni anno per legge.

Per il 2024, l'importo massimo della prestazione può arrivare a 1.550,42 euro al mese.

Se la retribuzione media mensile imponibile è superiore a tale importo, l'indennità è pari al 75% dell'importo sommato al 25% della differenza tra la maggiore retribuzione media mensile imponibile e il predetto importo previsto dalla legge.

Dal sesto mese in poi l'importo della NASpl è ridotto del 3%, per gli over 55 dall'ottavo mese.

Quando fare domanda di disoccupazione NASpl

La domanda può essere presentata entro 68 giorni dall'evento che ha causato il diritto alla prestazione

- dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- dalla cessazione del periodo di maternità indennizzato qualora la maternità sia insorta nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
- dalla cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale, qualora siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
- dalla definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
- dalla cessazione del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
- dal trentottesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa.

Come fare la domanda di NASpl

La domanda deve essere presentata all'INPS (www.inps.it) per via telematica attraverso il servizio dedicato. Per i cittadini, il percorso da seguire: "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Per disoccupati" > "NASpl: indennità mensile di disoccupazione" > "Utilizza il servizio" > "NASpl – Domanda" > "Utilizza il servizio". (per la Dis-Coll basta selezionare la voce al penultimo servizio, compiendo lo stesso percorso).

Bisogna autenticarsi con la propria identità digitale di tipo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).

Il servizio è disponibile anche sul Portale Patronati (percorso: "Servizi" > "Supporto al reddito" > "Disoccupazione" > "Lavoratori subordinati" > "NASPI").

La procedura INPS online per la disoccupazione

Procedendo tramite il percorso sopra indicato, si arriva al servizio web che offre la domanda di NASpl precompilata con la visione aggregata dei propri dati.

Completata la verifica dei dati ed effettuate le eventuali integrazioni, cliccare su Invia domanda.

NASpl con iscrizione non esclusiva in gestione separata INPS

La procedura di domanda di NASpl inserisce automaticamente una serie di dati, fra i quali l'iscrizione alla gestione separata INPS, ma un lavoratore cessato non ha più l'obbligo di iscrizione alla GS e dunque questo punto della domanda potrebbe generare confusione.

In questo caso, il lavoratore iscritto in via non esclusiva alla gestione separata INPS (nel quale caso avrebbe invece diritto alla Dis-Coll) è comunque tenuto a compilare la sezione «Dichiarazione attività lavorativa», indicando, nell'apposito campo denominato «Reddito previsto per il 2023», il reddito annuo presunto. Che, nel caso specifico, sarà pari a zero.

Le precisazioni per i lavoratori che presentano domanda di NASpl dopo un rapporto di lavoro con iscrizione alla gestione separata INPS, a seguito delle difficoltà emerse nella compilazione della domanda precompilata del sussidio di disoccupazione da parte di questa platea di aventi diritto, sono contenute nel Messaggio 2570/2023.

Quando viene pagata la NASpl

Per il pagamento delle indennità, in alcuni casi è ancora necessario compilare, salvare e caricare nel servizio online anche il modulo SR163 "Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito" per la verifica dell'IBAN. Diversamente, l'INPS è ora in grado di ottenere questa informazione tramite altri canali.

Il pagamento avviene mensilmente e, se previsto, è anche comprensivo degli assegni al nucleo familiare. L'indennità è riscossa con accredito su:

- conto corrente bancario o postale,
- libretto postale,
- bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente.

Si può anche ricevere la NASpl all'estero facendone richiesta all'INPS tramite Modulo U2 (ex modulo E 303), che contiene l'autorizzazione a ricevere la disoccupazione mentre si è in un altro Paese UE.

Come verificare il pagamento NASpl

Per verificare lo stato della domanda di disoccupazione e le tempistiche di accredito del sussidio, si può utilizzare il servizio specifico di consultazione dei pagamenti INPS: "Stato di una pratica o di una domanda".

Oltre all'esito della richiesta, dunque, direttamente online si può anche verificare ogni mese l'effettivo versamento.

Mantenimento NASpl con nuovi redditi da lavoro

Il sussidio non si perde se si trova un nuovo lavoro purché si resti sotto una certa soglia ed se il datore di lavoro è diverso rispetto a quello per il quale è scattato il diritto alla NASpl:

- 8.174 euro all'anno per il lavoro dipendente;
- 5.500 euro all'anno per il lavoro autonomo;
- 5.000 euro all'anno per lavoro occasionale.

In queste casistiche, è obbligatorio dare tempestiva comunicazione all'INPS dell'avvio di una nuova attività (entro 30 giorni).

In caso di svolgimento di attività lavorativa, inoltre, i beneficiari devono comunicare all'INPS il reddito annuo presunto. L'adempimento è obbligatorio anche nel caso in cui il reddito annuo presunto sia pari a zero.

Gli interessati devono utilizzare l'apposito modello NASpi-Com. In assenza, il trattamento di disoccupazione verrà sospeso.

Cause di decadenza o cessazione NASpi

La prestazione è sospesa in caso di:

- rioccupazione con contratto subordinato fino a sei mesi con reddito sia inferiore a 8.174 euro;
- nuova occupazione in paesi UE o con convenzioni bilaterali.

La prestazione cessa se:

- si perde lo stato di disoccupazione;
- si inizia lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato senza comunicare all'INPS il reddito presunto;
- non comunica il reddito annuo che presume di trarre da uno o più rapporti di lavoro subordinato part-time;
- inizia un'attività lavorativa autonoma o parasubordinata senza comunicare all'INPS il reddito annuo presunto;
- raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- acquisisce il diritto all'assegno ordinario di invalidità e non sceglie la NASpi;
- nei casi previsti, non partecipa alle iniziative di orientamento dei centri per l'impiego.

Fonte PMI.it